

anche quelle ormai da tempo inserite nella tradizione produttiva emiliano-romagnola, il cui allevamento è risultato finora compatibile con la vita dell'ittiofauna autoctona;

Ritenuto pertanto di suddividere in tre distinti elenchi le specie ittiche, la cui immissione è finalizzata a tre differenti scopi;

Richiamato, in particolare, l'art. 26 della citata legge regionale, che al comma 6 prevede espressamente il divieto d'allevamento a scopo di ripopolamento di specie ittiche estranee alla fauna locale, indicate a norma dell'art. 13, comma 2, della medesima legge, con esclusione della carpa erbivora;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Pesca ed Incremento Pesca acque interne, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la legittimità della presente deliberazione, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale prot. n. 9567 del 7 dicembre 1992;

Dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Produzioni agricole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica della deliberazione medesima, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di definire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. 11/93, mediante tre successivi distinti elenchi, le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento:

1 - Specie ittiche di cui è consentita l'immissione a scopo di ripopolamento, pesca a pagamento e allevamento:

Alborella (*Alburnus alburnus alborella*)

Anguilla (*Anguilla anguilla*)

Barbo canino (*Barbus meridionalis*)

Barbo comune (*Barbus barbus plebejus*)

Bottatrice (*Lota lota*)

Carpa (*Cyprinus carpio*)

Cavedano (*Leuciscus cephalus*)

Cefalo (*Mugil cephalus*)

Cheppia (*Alosa fallax*)

Cobite (*Cobitis taenia*)

Ghiozzo padano (*Padogobius martensi*)

Gò (*Zosterisessor ophiocephalus*)
Gobione (*Gobio gobio*)
Lampreda di fiume (*Lampetra fluviatilis*)
Lampreda di mare (*Petromyzon marinus*)
Lasca (*Chondrostoma genei*)
Latterino (*Atherina boyeri*)
Luccio (*Esox lucius*)
Muggine borsega (*Chelon labrosus*)
Muggine calamita (*Liza ramada*)
Muggine dorato (*Liza aurata*)
Muggine musino (*Liza saliens*)
Nono (*Aphanius fasciatus*)
Orata (*Sparus aurata*)
Passera (*Platichthys flesus luscus*)
Persico reale (*Perca fluviatilis*)
Pigo (*Rutilus pigo*)
Rovella (*Rutilus rubilio*)
Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*)
Savetta (*Chondrostoma soetta*)
Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*)
Scazzone (*Cottus gobio*)
Spigola (*Dicentrarchus labrax*)
Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*)
Storione cobice (*Acipenser naccarii*)
Storione comune (*Acipenser sturio*)
Storione ladano (*Huso huso*)
Tinca (*Tinca tinca*)

Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*)

Trota fario (*Salmo trutta trutta*)

Vairone (*Leuciscus souffia*)

2 - Specie ittiche di cui è consentita l'immissione a scopo di pesca a pagamento e allevamento:

Carassio (*Carassius carassius*)

Carassio dorato (*Carassius auratus*)

Carpa argento (*Hypophthalmichthys molitrix*)

Carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idella*)

Carpa testa grossa (*Aristichthys nobilis*)

Persico trota (*Micropterus salmoides*)

Pesce gatto (*Ictalurus melas*)

Pesce gatto americano (*Ictalurus punctatus*)

Salmerino di fontana (*Salvelinus fontinalis*)

Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*, già denominata *Salmo gairdneri*)

E' altresì consentita l'immissione del Pesce gatto (*Ictalurus melas*) nei campi di gara permanenti in occasione dello svolgimento di attività agonistiche

3 - Specie ittiche di cui è consentita l'immissione esclusivamente a scopo di allevamento:

Gambusia (*Gambusia holbrooki*)

Persico sole (*Lepomis gibbosus*)

Tutte le varietà ornamentali di carassio dorato e di carpa.

I Comuni e le Amministrazioni provinciali, competenti ai sensi degli articoli 24 e 26 della L.R. 11/93 al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della pesca a pagamento e della piscicoltura, sono tenuti a controllare che le richieste di autorizzazione contengano l'elenco delle specie ittiche da immettere e che queste ultime rientrino fra quelle consentite dalla presente deliberazione.

Le Amministrazioni provinciali territorialmente competenti provvederanno ad emanare opportune direttive ai propri organismi di vigilanza, al fine di pubblicizzare il presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 30 della citata L.R. 11/93 i detentori di specie non consentite devono darne comunicazione entro trenta giorni alla Provincia ed adeguarsi alle disposizioni ricevute entro i successivi sessanta giorni.

La presente deliberazione della Giunta regionale sarà pubblicata per esteso sul Bollettino Ufficiale

della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

***** Fine Testo *****

Realizzazione tecnica a cura di: [Servizio sistemi informatici e telematici](#).
Le banche dati sono aggiornate in tempo reale